



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0154/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0143/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo - Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 20 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18370/308pf23-24 GC/CAMS/mg del 26 gennaio 2024 nei confronti dei sigg.ri Nicholas Funes e Hasa Kamer, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 18370/308pf23-24 GC/CAMS/mg del 26 gennaio 2024, nei confronti di:

1) sig. Nicholas Funes per rispondere della violazione dell'art. 42, c. 1 e c. 3, lett. c) del Regolamento A.I.A., per avere lo stesso leso l'onore, il prestigio e il decoro propri della società F.C. Internazionale Milano e del suo Presidente sig. Steven Zhang per avere, nel maggio del 2021, condiviso un post Facebook pubblicato sulla pagina "*Interista maiale vinci solo in tribunale*" che rappresenta l'immagine del sig. Steven Zhang collocata dietro un banco di vendita di ortaggi che afferma "*io plonto fale glande melcato*";

2) sig. Hasa Kamer per rispondere:

- della violazione dell'art. 42, c. 1 e c. 3, lett. c) del Regolamento A.I.A., per avere lo stesso leso l'onore, il prestigio e il decoro propri del calciatore sig. Nicolò Barella per aver condiviso un post Facebook pubblicato sulla pagina della Gazzetta dello Sport dal titolo "*al Como in partita seguivamo i giocatori con il GPS: lui aveva valori da premier League - Gianluca Festa - Sportweek*" con la foto del calciatore Barella associata al proprio commento "*...ma se finora le ha giocate tutte, ma dio cane se prende un cartellino non è la fine del mondo, che commento inutile, la finale degli europei l'ha giocata*";

– della violazione dei principi di trasparenza, correttezza e probità previsti dall'art. 42, c. 1 del Regolamento A.I.A., in relazione a quanto previsto in merito ai generali doveri di comportamento e fattiva collaborazione con gli Organi di giustizia sportiva, all'art. 42, c. 3, lett. f) ed all'art. 22, comma 1, del C.G.S. per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata innanzi al Collaboratore della Procura Federale in data 20.11.2023, dopo aver chiesto ed ottenuto un primo rinvio.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Nicholas Funes e Hasa Kamer hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Hasa Kamer, personalmente;

ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte;

dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Nicholas Funes, giorni 16 (sedici) di sospensione;

- per il sig. Hasa Kamer, giorni 30 (trenta) di sospensione.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo

Depositato in data 20 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai